



*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio  
Settore Patrimonio Immobiliare - Beni Mobili – Economato e Cassa Economale*

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA PER  
LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON  
UNICO OPERATORE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI CARTA  
NATURALE IN RISME, CARTONCINI TECNICI DI VARIE GRAMMATURE E  
FORMATI E CARTA PER PLOTTER AD USO DEL CENTRO STAMPA DELLA  
REGIONE PIEMONTE**

**CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

---

# INDICE

---

<b>ART. 1 – OGGETTO</b> .....	
<b>ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI EVENTUALI CONTRATTI APPLICATIVI DERIVATI PER L’ESECUZIONE DELLE FORNITURE</b> .....	
<b>ART. 3 – DURATA E IMPORTO - PROROGA TECNICA</b> .....	
<b>ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - CONDIZIONI GENERALI -RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE PRESTAZIONI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILE DELL’APPALTATORE</b> .....	
<b>ART. 5- PENALI</b> .....	
<b>ART. 6– CESSIONE DEL CONTRATTO (DIVIETO) - SUBAPPALTO</b> .....	
<b>ART 7 – CARATTERISTICHE DELLA CARTA E DEI CARTONCINI TECNICI– CARTA PER PLOTTER – CRITERI AMBIENTALI MINIMI – QUALITA’ DELLE FORNITURE</b>	
<b>ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA – RESPONSABILITA’ CIVILE</b> .....	
<b>ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – TUTELA DEI LAVORATORI- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b> .....	
<b>ART: 10 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DERIVATI DALL’ACCORDO QUADRO- SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO DAI CONTRATTI APPLICATIVI</b> .....	
<b>ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI- CESSIONE CREDITI</b> .....	
<b>ART. 12 – PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONTRAENTE L’ACCORDO QUADRO, DI RISOLUZIONE CONTRATTALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE</b> .....	
<b>ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – TRIBUNALE COMPETENTE</b> .....	
<b>ART. 14 - STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, SPESE, IMPOSTE E TASSE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI DERIVATI</b> .....	
<b>ART. 15 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – RISERVATEZZA</b> .....	
<b>ART. 16 - COMUNICAZIONI</b> .....	
<b>ART. 17 - DOMICILIO DELLE PARTI, SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE</b> .....	
<b>ART. 18 – CONVENZIONI CONSIP O SCR PIEMONTE</b> .....	
<b>ART. 19 – RINVIO</b> .....	

## ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato tecnico -amministrativo disciplina il rapporto contrattuale tra la Regione Piemonte e l'Operatore economico che risulterà affidatario dell'Accordo quadro per la fornitura di carta bianca naturale in risme, cartoncini tecnici di varie grammature e formati e carta per plotter ad uso del Centro Stampa della Regione Piemonte.

Nel Capitolato vengono definite le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti derivati.

In particolare sono stabiliti:

- la tipologia delle forniture;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.

Del presente Capitolato Speciale fa parte integrante e sostanziale l'allegato Elenco Prezzi posto a base di gara.

## ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI EVENTUALI CONTRATTI APPLICATIVI DERIVATI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE

L'affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'esecuzione delle singole forniture verrà effettuato mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - Bando MePA "Beni – Cancelleria e fornitura ufficio" secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta migliore in sede di partecipazione a manifestazione di interesse. I prezzi a base di gara sono indicati nell'allegato A.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

## ART. 3 – DURATA E IMPORTO - PROROGA TECNICA

L'Accordo Quadro avrà una durata di due anni a partire dal 1.01.2023 e comunque dalla stipulazione del contratto (documento di stipula generato dal sistema e-procurement Mercato Elettronico per la P.A), se successiva. L'Accordo Quadro cesserà, comunque, di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, venisse raggiunto l'importo massimo dell'Accordo.

L'ammontare dell'Accordo Quadro è stato stimato nell'importo biennale presunto di euro 63.000,00 o.f.e. L'importo presunto massimo della fornitura di cui all'Accordo Quadro è per tutto il periodo contrattuale. Tale importo non è in alcun modo vincolante per la Regione che potrà acquisire dal fornitore individuato forniture per importi inferiori a quanto indicato. L'ammontare complessivo dell'Accordo quadro non costituisce pertanto in nessun modo un minimo garantito per l'impresa.

**L'Offerente dovrà indicare in sede di manifestazione di interesse un ribasso percentuale sui prezzi di cui all'allegato Elenco prezzi.**

L'importo dell'appalto in quanto desunto dalla spesa storica e dalle esigenze rilevabili all'atto della presente procedura negoziata deve intendersi indicativo. Pertanto l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ai prezzi determinati in esito alla gara non impegna la Stazione appaltante ad emettere ordinativi di fornitura per l'importo aggiudicato. Gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità.

I corrispettivi degli eventuali singoli contratti applicativi/ordinativi di fornitura derivanti dall'Accordo Quadro saranno determinati a misura sulla base dei prezzi di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui al termine del biennio di durata contrattuale non fosse stata interamente spesa la massima somma prevista, la Regione avrà facoltà di prorogare il termine dell'Accordo Quadro per il periodo correlato alla somma residua e comunque non superiore alla durata prevista dall'art. 54 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli accordi quadro.

Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dell'Accordo quadro potrà essere prorogata (*proroga tecnica*) prima del termine di scadenza per la durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tale caso, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per la Stazione Appaltante, fino alla data di sottoscrizione del contratto con il nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi dalla data di scadenza dell'accordo quadro.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione all'appaltatore, mediante PEC o altra modalità dichiarata in sede di gara, entro la scadenza dell'appalto indicata in contratto.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e del comma 1, lett. a) dell'articolo 106 del D.Lgs.50/2016 è ammessa la revisione dei prezzi.

Relativamente alla carta naturale in risme nei formati A4 e A3 sarà possibile procedere alla revisione del prezzo esclusivamente nel caso in cui si verificano variazioni dei "prezzi di riferimento della carta in risme ai sensi dell'art. 9, comma 7 del DD.L. n. 66/2014 e s.m.i." quale pubblicati annualmente a seguito di propria delibera da parte di ANAC.

Per tutti gli altri prodotti, la revisione dei prezzi avverrà dal secondo anno, nei limiti della variazione dell'indice ISTAT.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - CONDIZIONI GENERALI - RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE PRESTAZIONI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

Le forniture saranno eseguite sulla base di singoli contratti applicativi finalizzati ad ordinativi di fornitura discendenti dall'Accordo quadro.

La consegna della carta naturale in risme, la consegna dei cartoncini tecnici e carta per plotter dovrà essere effettuata presso la sede del Centro Stampa regionale a Torino, in via Pisano, 6, piano terra.

L'indirizzo di consegna subirà una variazione in vista del trasferimento del Centro Stampa alla Sede Unica della Regione Piemonte. Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di esecuzione della fornitura sarà preventivamente concordata con l'Operatore economico affidatario.

Gli ordinativi di fornitura saranno trasmessi via mail o posta elettronica certificata dal Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale con la specifica della tipologia di carta o cartoncino, numero delle risme e punto di consegna.

Il termine per la consegna della fornitura è stabilito in 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura relativo.

La fornitura dovrà intendersi comprensiva delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro eventuale onere riflesso relativo alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per le forniture.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le consegne a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato MepA nonché nel presente Capitolato.

Gli imballaggi devono essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l'avvio al riciclaggio.

La Stazione Appaltante verifica la regolarità dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati/ordinativi attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, che sarà eventualmente coadiuvato da un Direttore Operativo individuato ai sensi del co. 2 dello stesso articolo.

Al momento della consegna, un funzionario del Centro Stampa regionale provvederà ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste sottoscrivendo il Documento di trasporto (DDT), in cui saranno riportati giorno e ora dell'avvenuta consegna. Sono fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili. Nel caso in cui la struttura ricevente rilevi una difformità qualitativa (bene non ordinato, viziato, difforme o difettoso) o quantitativa, il DEC, o suo delegato, invierà una segnalazione scritta all'Appaltatore attivando la pratica di reso (per conoscenza la stessa segnalazione verrà inviata al RUP). L'Appaltatrice dovrà provvedere all'immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni, senza alcun aggravio di spesa per la stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento per eventuali danni derivanti da vizi occulti.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione dell'Appaltatore a suo esclusivo rischio e pericolo. Decorso il suddetto termine, la merce sarà smaltita con eventuali spese a carico del fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate da Regione Piemonte mediante trattenuta sui pagamenti.

La mancata sostituzione della merce nel termine suddetto, sarà considerata "mancata consegna" e comporterà l'applicazione delle penali così come previsto all'articolo di riferimento del presente Capitolato Speciale d'appalto, fatto salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni da parte della Stazione Appaltante.

Qualora tali verifiche non fossero possibile al momento della consegna, l'Appaltatore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e singolo confezionamento, anche in tempi successivi alla consegna; pertanto la ricevuta rilasciata all'atto della consegna dei prodotti non implica, da parte della Stazione Appaltante, l'accettazione incondizionata dell'intera fornitura.

La Committente decadrà comunque da tale diritto se non denuncerà gli eventuali vizi riscontrati (compreso il riscontro di quantitativi non rispondenti a quelli dichiarati nella bolla di consegna) entro 15 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna se apparenti, o dalla loro scoperta, se occulti.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, avrà il compito di controllare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nell'accordo quadro e nei documenti di riferimento. In particolare, al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore;
- lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

La verifica di conformità dell'Accordo Quadro verrà eseguita secondo quanto disposto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore si impegna, a sua volta, a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato alla Stazione Appaltante iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali

siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della Stazione Appaltante.

#### ART. 5- PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, rispetto al termine di consegna previsto nel presente accordo quadro, salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile, l'appaltatore dovrà sottostare ad una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo del relativo ordinativo di fornitura. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulla fattura riferita alla fornitura o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa. Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente Accordo quadro e/o i singoli contratti esecutivi potranno essere risolti unilateralmente, mediante comunicazione scritta via PEC o con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno dell'Appaltatore, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Appaltatrice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. L'importo massimo delle penali, qualora superiore al 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, darà facoltà alla Stazione Appaltante di dar corso alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C.

#### ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO (DIVIETO) - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei conseguenti eventuali contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Resta inteso che qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

Il subappalto è disciplinato dal contratto, dal presente articolo, nonché dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del subappalto, non può superare i limiti previsti dalla normativa vigente. La prestazione è unica e prevalente. L'autorizzazione al subappalto rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione delle prestazioni.

#### ART 7 – CARATTERISTICHE DELLA CARTA NATURALE, DEI CARTONCINI TECNICI– CARTA PER PLOTTER – CRITERI AMBIENTALI MINIMI - QUALITA' DELLE FORNITURE

In conformità a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l'Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013, i Prodotti di carta in risme da offrire devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell'offerta, i requisiti minimi di cui al presente paragrafo:

⌚ tutti i Prodotti devono provenire da una cartiera certificata ISO 9001:2000;

⌚ la pasta per carta di tutti i Prodotti deve essere ECF (Elementar Chlorine Free) o TCF (Total Chlorine Free), cioè il processo di sbiancamento non deve essere stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF);

⌚ i Prodotti richiesti (Carta naturale, Cartoncini tecnici e Carta per Plotter come indicato nell'Elenco Prezzi allegato) devono risultare in carta naturale ecologica a superficie naturale e fabbricata con cellulosa al 100% originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile;

Si precisa, inoltre, che gli imballaggi esterni dovranno essere in cartone composto per il 100% da fibre riciclate e dovranno essere facilmente separabili, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte della Stazione Appaltante.

#### Requisiti di conformità

Tutti i Prodotti offerti devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:

- ⌚ essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- ⌚ rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti applicativi.

## ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA – RESPONSABILITA' CIVILE

Il contraente l'Accordo Quadro è tenuto a prestare cauzione definitiva costituita, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016, prima della stipula del contratto.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 dello stesso, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura.

La Stazione Appaltante potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La Committenza ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare della Regione Piemonte, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne e a risarcire la Regione Piemonte per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

A copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla Stazione Appaltante, al personale della stessa ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'Appaltatrice nell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto nonché dei danni causati da malfunzionamenti dovuti ai prodotti forniti, l'Aggiudicatario si è obbligata a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C. verso terzi con validità non inferiore alla durata del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Contestualmente alla stipula del presente contratto, l'Aggiudicatario fornisce all'Amministrazione copia della succitata polizza.

Si fa rinvio a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.1.2018 n. 3 in merito agli schemi di contratti per garanzie fideiussorie di cui agli artt. 103, comma 9 e 104 comma 9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

## ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – TUTELA DEI LAVORATORI- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il contraente l'Accordo Quadro nell'esecuzione degli eventuali contratti applicativi derivati per l'esecuzione delle forniture si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Detto Contraente si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, l'Appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016. Si applica l'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016..

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'Appaltatore, si applica l'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si impegna a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

La Stazione Appaltante ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell'Appaltatore o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale dell'Aggiudicataria e di coloro che da quest'ultima saranno delegati a farlo.

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla Stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che, trattandosi di mera fornitura non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

#### ART: 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DERIVATI DALL'ACCORDO QUADRO-SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO DAI CONTRATTI APPLICATIVI

Le forniture contrattuali oggetto dei Contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del DEC e dell'Appaltatore, che verrà disposta dopo la stipulazione del contratto derivato, ovvero prima della stipulazione del contratto in caso di esecuzione anticipata del servizio autorizzata ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del Contratto applicativo al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle forniture ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.

In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile del Procedimento dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, La Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. In tal caso la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante é notificata all'appaltatore mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata AR o via PEC, nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto applicativo per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora permanga l'inadempimento la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto applicativo l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Committente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tema di risoluzione del contratto applicativo si applica altresì l'art. 12 delle Condizioni Generali di contratto relative al Bando MePA.

Si applica l'art 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata AR o via PEC. In tal caso la Committenza sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- delle eventuali spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

#### ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CESSIONE CREDITI

La fattura dovrà essere emessa successivamente alla consegna della fornitura a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura dell'ordinativo eseguito da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal RUP.

Il codice IPA di riferimento è **81YHY9**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC, con accredito sul conto corrente indicato dall'Operatore economico aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della L n. 136/2010 e s.m.i.

Le fatture dovranno essere emesse, per ciascun ordinativo di fornitura/contratto derivato, e dovranno riportare la descrizione della fornitura, il CIG, il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, l'indicazione della sede di consegna oltre al suddetto codice univoco IPA.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico saranno trasmesse attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013. Dovranno essere intestate alla Regione Piemonte – Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale codice fiscale 80087670016.

Le fatture emesse, in attuazione delle disposizioni dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. e della successiva Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", dovranno indicare la frase "scissione dei pagamenti". In caso di esenzione IVA le fatture dovranno recare l'eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge,

Ai sensi dell'art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa al Contratto derivato/ordinativo di fornitura, dovrà essere applicata una ritenuta pari allo 0,50%. A tal fine la fattura dovrà evidenziare sia l'importo della fornitura sia la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo della fornitura al netto della ritenuta.

L'ultima fattura dovrà indicare, oltre all'importo dell'ultima fornitura, l'importo complessivo delle ritenute. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art. 30 comma 6 del medesimo decreto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

#### ART. 12 – PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONTRAENTE L'ACCORDO QUADRO, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente l'Accordo Quadro, appaltatore degli eventuali successivi contratti applicativi, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4- ter del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – TRIBUNALE COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Qualsiasi controversia relativa al presente Accordo Quadro, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere mediante Accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.

#### ART. 14 - STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, SPESE, IMPOSTE E TASSE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI DERIVATI

Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica (documento di stipula generato dal sistema e-procurement Mercato Elettronico per la P.A). dal Dirigente responsabile del Settore Patrimonio, immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del Contraente l'Accordo Quadro. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. I contratti applicativi derivati saranno conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per posta elettronica certificata, in conformità allo schema che si allega alla presente procedura di gara.

#### ART. 15 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

Il Contraente dell'Accordo Quadro e degli eventuali Contratti applicativi derivati per l'esecuzione delle forniture è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" egli è designato dall'Amministrazione Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del suddetto Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del suddetto Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte. Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile del trattamento ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile del trattamento risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

## ART. 16 COMUNICAZIONI

Nell'ambito del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che le comunicazioni tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi dovranno essere fatte a mezzo PEC all'indirizzo [patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it) e analogamente la Committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore ad apposita casella di posta elettronica certificata ed eventualmente alla posta elettronica ordinaria.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo [patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it)

## ART. 17 DOMICILIO DELLE PARTI, SEDE OPERATIVA DELL' APPALTATORE

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini del presente Appalto, elegge domicilio presso la sede di Via Viotti , n. 8 (otto), Torino, mentre l'Appaltatore eleggerà a sua volta apposito domicilio.

## ART. 18 – CONVENZIONI CONSIP O SCR PIEMONTE

Qualora la CONSIP o SCR Piemonte attivino, nelle more della procedura avviata dalla Regione Piemonte per la scelta dell'affidatario della fornitura, una convenzione avente parametri prezzo qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP o da SCR Piemonte convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i. sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 1, 3 e 13 della L. n. 135/2012, e art. 1. co. 449, periodi I e II. L. 296/2006, e al D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con L. 23.6.2014, n. 89 e al DPCM 24.12.2015, per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## ART. 19 - RINVIO

Il rapporto contrattuale di cui all'Accordo Quadro e ai contratti derivati sarà regolato dalla Legge Italiana.

L'esecuzione della fornitura di cui ai relativi Ordinativi, oltre che da quanto disposto nel C.S.A. e nei documenti richiamati nel C.S.A., nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico del Bando Mepa specificato è regolata da:

- D.P.R. 5.10. 2010, n. 207 e ss.mm.ii., rubricato come “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.’” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10.12.2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 18.4.2016. n. 50 e ss.mm.ii., rubricato come “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- Determinazione n. 5 del 6.11. 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.”;
- D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato come “Codice dell'amministrazione digitale.” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2005 - Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.;
- D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, rubricato come “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
- (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30.04.2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) e s.m.i.;
- Legge 13.8. 2010, n. 136, rubricata come “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23.08.2010) e s.m.i.;
- D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.8.2010, n. 136 ;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e della Regione Piemonte;
- Circolare prot. n. 729/A13060 del 23.12.2014 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte ad oggetto “Stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative”;
- D.L. 24.4. 2014, n. 66, rubricata come “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2014) e dalla Circolare prot. n. 9475/DB09.02 del 26.2.2015 ad oggetto: “Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica”, della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, convertito, con modifiche, con Legge 23.6.2014, n. 89;
- Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto “Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario).”;
- Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1.602 del 24.11.2014;
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso.
- Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016.
- “Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali”;
- codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o di contrasto, i contenuti delle note o degli atti prodotti dall'Amministrazione prevalgono su quelli delle lettere o degli elaborati prodotti dall'Appaltatore.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato tecnico si rimanda, al Capitolato MEPA, alla normativa vigente in materia, al Codice Civile, alle Leggi e Regolamenti in vigore.

## ALLEGATO A

### ELENCO PREZZI PER FORNITURA DI CARTONCINO E CARTA PER PLOTTER AD USO DEL CENTRO STAMPA DELLA REGIONE PIEMONTE

1) TIPOLOGIA DI CARTA/CARTONCINO	PREZZI A RISMA IN €, IVA ESCLUSA DA SOTTOPORRE A RIBASSO
Carta bianca naturale A4 <b>(Risma da 500)</b>	4,80€
Carta bianca naturale A3 <b>(Risma da 500)</b>	10,50 €
Cartoncino A4 da 160 grammi tipo Mondi <b>(Risma da 250 fogli)</b>	11,80 €
Cartoncino A4 da 250 grammi colorcopy tipo Mondi <b>(Risma da 125 fogli)</b>	9,90 €
Cartoncino SRA3 da 100 grammi tipo Mondi <b>(Risma da 500)</b>	29,00 €
Cartoncino SRA3 da 120 grammi tipo Mondi <b>(Risma da 250)</b>	19,40 €
Cartoncino SRA3 da 250 grammi. colorcopy tipo Mondi <b>(Risma da 125)</b>	20,80 €
Cartoncino A3 da 160 grammi tipo Mondi <b>(Risma da 250)</b>	21,00 €
Cartoncino 50 x70 da 250 gr simbol Freelif e satin premium tipo Fedrigoni <b>(pacco da 125 fogli)</b>	29,00 €
Cartoncino SRA3 da 300 grammi bianco tipo Mondi <b>(Risma da 125)</b>	23,40 €
Cartoncino A3 da 160 grammi colorato <b>(Risma da 125)</b>	10,40 €
Cartoncino 50 x70 da 200 gr simbol Freelif e satin premium tipo Fedrigoni <b>(pacco da 125 fogli)</b>	22,90 €
Carta A3 da 230 grammi pergamena per attestati <b>(Risma da 250 fogli)</b>	125,00 €
Carta A4 da 230 grammi pergamena per attestati <b>(Risma da 250 fogli)</b>	65,00 €
Carta A4 da 280 grammi sensation linear o tipo acquarello Fedrigoni <b>(Risma da 125)</b>	26,30€
Rotoli da 50 metri x 0,914 carta per Plotter 90 grammi bianca	18,40€
Rotoli da 30,5 x 914 metri carta glossy 200 gr tipo HP 6575A	138,00€
Cartoncino 70x100 da 300 grammi Splendorlux bianco tipo Fedrigoni <b>(pacco da 100 fogli)</b>	142,00€

Si precisa che:

- a) i prezzi dei prodotti oggetto dell'Accordo Quadro sono stati determinati sulla base dei costi storici dei prodotti forniti dagli Uffici del Settore Patrimonio del Centro Stampa.
- b) Per tutto quanto non previsto nel presente listino, verrà determinato e congruito il corrispondente prezzo che sarà concordato tra le parti.